



# **Regolamento della Toponomastica**

**(Approvato con deliberazione C.C.n°4 del 07/02/2007)**

## **Indice**

### **Articolo 1**

Procedimento per la toponomastica

### **Articolo 2**

Composizione della Commissione per la Toponomastica

### **Articolo 3**

Convocazione e validità delle sedute della Commissione

### **Articolo 4**

Criteri informativi della toponomastica

### **Articolo 5**

Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica

### **Articolo 6**

Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica

### **Articolo 7**

Adempimenti del Servizio Toponomastica

### **Articolo 8**

Richiamo alla legislazione

## **Articolo 1**

### *Procedimento per la toponomastica*

La denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze vicoli, viali vie, ecc.) delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per la Toponomastica.

## **Articolo 2**

### *Composizione della Commissione per la Toponomastica*

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita da dodici membri così costituiti:
  - A) Il Sindaco o un suo delegato;
  - B) Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato;
  - C) CINQUE Consiglieri Comunali, di cui tre rappresentanti della maggioranza consiliare e due rappresentanti della minoranza consiliare, eletti dal Consiglio Comunale;
  - D) DUE esperti della materia nominati dal Sindaco;
  - E) L'Assessore competente alla Toponomastica;
  - F) Il Presidente della Circoscrizione o della Municipalità interessato alle intitolazioni delle strade oggetto della convocazione della Commissione;
  - G) Il Direttore dell'Archivio Storico Comunale o, in sua assenza o mancanza, il Dirigente del Servizio in cui l'archivio è organicamente ricompreso.
2. Alla commissione viene assegnato un segretario, dipendente del Servizio Toponomastica, nominato dal dirigente del Servizio medesimo, per coadiuvare ed assistere i commissari nell'espletamento delle loro funzioni. Fra i compiti del segretario si annoverano la redazione del processo verbale delle sedute della Commissione, la conservazione di registri, atti o documenti nonché l'attestazione della presenza dei commissari;
3. I due esperti hanno diritto al gettone di presenza che spetta ai membri delle Commissioni Consiliari Permanenti; i consiglieri comunali hanno diritto al medesimo gettone nei casi previsti dal regolamento consiliare; gli altri componenti hanno diritto al medesimo gettone solo ed esclusivamente nei casi indicati espressamente dalle norme vigenti in materia;
4. La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

### **Articolo 3**

#### *Convocazione e validità delle sedute della Commissione*

1. I lavori della riunione di insediamento sono coordinati e presieduti dal sindaco o, dal suo delegato;

Nella seduta di insediamento la commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il presidente e il vicepresidente.

La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima o, 24 ore prima, nei casi di comprovata urgenza.

Le convocazioni sono considerate valide ed efficaci solo se effettuate tramite le seguenti forme rituali:

- avviso scritto risultante da dichiarazione del messo comunale che ne attesti l'avvenuta consegna al destinatario indicandone l'ora e il giorno;
- telefax o posta elettronica al domicilio indicato dal componente nominato.

In ossequio al principio di pubblicità l'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo Pretorio.

2. La riunione è valida se c'è il numero legale previsto per la validità delle sedute delle commissioni consiliari permanenti.

3. Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti. Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla giunta con il risultato della votazione.

### **Articolo 4**

#### *Criteri informativi della toponomastica*

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti:

a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo sotto ogni aspetto a una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da motivi onorifici;

b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della commissione;

c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia identificativa dell'interesse della comunità cagliaritana;

d) che non vengano apportate modifiche di nomi e aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini. Altre deroghe al punto d) che comunque escludano toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate, è possibile mediante cartelli aggiuntivi anche in lingua originale commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dello Statuto del Comune di Cagliari.

## **Articolo 5**

### *Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica*

1. La commissione può proporre alla Giunta Comunale l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio o altra struttura da intitolare.

2. La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee, con la modalità di voto di cui l'art. 3, commi 2 e 3, ai fini di future intitolazioni. La successiva specifica proposta di intitolazione deve comunque essere decisa con le stesse modalità di cui sopra.

3. Il Servizio Toponomastica segnala al sindaco e alla commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora ciò non avvenga, la giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro di cui al comma 2 del presente articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

## **Articolo 6**

### *Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica*

1. La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:

- a) un o.d.g. o mozione del Consiglio Comunale;
- b) almeno cinque consiglieri comunali;
- d) un consiglio di circoscrizione o il consiglio della Municipalità di Pirri;
- e) almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cagliari con le modalità previste dall'articolo 65 dello Statuto comunale per le petizioni popolari;
- f) almeno due associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 63 dello Statuto comunale.

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le

proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

Il presidente informa comunque la commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della commissione stessa.

2. La commissione, con potere esclusivamente consultivo, esprime il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 1 e può decidere per:

- l'accoglimento e la traduzione in proposta alla giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dal Servizio Toponomastica, alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle aree di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, ed è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

- l'inserimento nel registro di cui all'art. 5, comma 2;
- la reiezione.

3. Qualora non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 3 per l'accoglimento o per l'inserimento nel registro, la proposta si intende respinta.

- Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, mentre non possono riguardare vie o piazze già intitolate, salvo casi eccezionali.

## **Articolo 7**

### *Adempimenti del Servizio Toponomastica*

La deliberazione approvata in Giunta deve essere prontamente trasmessa al Servizio Toponomastica che deve richiedere all'autorità competente l'autorizzazione prevista dalla Legge n° 1188 del 23 giugno 1927, per l'intitolazione di aree di circolazione a personalità per le quali non sia ancora decorso il termine decennale prescritto dalla legge sopra richiamata. Dell'autorizzazione concessa, sarà data comunicazione al Consiglio.

## **Articolo 8**

### *Richiamo alla legislazione*

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si formula espresso riferimento alla disciplina legislativa vigente in materia.